



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE
A TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

INDICE

Art 1. FINALITÀ

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 7. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 8. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 9. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 10. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 11. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 12. COMPITI DEL COMUNE

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Art 1. FINALITÀ

Il Comune di Alezio istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuandolo con la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria in riferimento alle attività connesse con l'accertamento e contestazione delle violazioni di natura penale, la vigilanza e la conseguente segnalazione agli organi competenti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Polizia Provinciale, ecc.) è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione.

I soggetti di cui al comma 1 dovranno essere muniti di un apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che svolge:

1. attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
2. attività di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
3. funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei nel numero di 10 Ispettori Ambientali. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.

L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande). L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale delle ore di corso.

La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alla prova selettiva. Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno a 12 domande su 20.

A parità di punteggio sono considerati titoli preferenziali nella formulazione della graduatoria l'appartenenza attuale o pregressa alle forze dell'ordine e l'iscrizione in associazione di tipo ambientalista operanti sul territorio. A parità di punteggio ed in mancanza di titoli preferenziali, precede il più giovane di età.

Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

L'incarico può essere rinnovato annualmente su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca. All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Art 6. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente.

La figura apicale del Settore di Polizia Locale è responsabile dell'intero procedimento compresa la indicazione del bando di selezione, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni pomeridiane di circa tre ore sulle seguenti materie: la figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale; esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A.; gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale.

Art. 7. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età; godere dei diritti civili e politici; essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado; non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale accertata dal medico del distretto dell'ASL competente;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale.

Art 8. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Il Sindaco emanerà il decreto di nomina di Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento

(pettorine fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.

Art 9. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile del Settore Polizia Locale; svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile del Settore Polizia Locale; operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, sempre, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento; compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del Settore Polizia Locale presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione; osservare il segreto d'ufficio.

Nell'arco della stessa giornata l'attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria; se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di polizia Municipale o alla locale Stazione CC.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art 10. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile del Settore Polizia Locale e sentito l'interessato, comporta una sospensione per un periodo non superiore a mesi sei. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile del Settore Polizia Locale proporrà al sindaco la revoca della nomina.

La revoca della Nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente disciplinare. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto motivato.

Art 11. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero: attività informative ed educative, attività di vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione,

raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

In riferimento alle violazioni si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es. gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (es. lasciare un mobile o un elettrodomestico a terra su area pubblica);
- deposito incontrollato sul suolo di rifiuti (es. lasciare il sacco dell'immondizia dove sono già presenti altri sacchi abbandonati);
- conferimento indifferenziato nei contenitori per la raccolta differenziata;
- conferimento attraverso omesso utilizzo degli appositi contenitori;
- mancata rimozione delle deiezioni animali (es. non raccogliere i bisogni del proprio cane) o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani (es. non avere con se un sacchetto).

Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.

Art 12. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio. Le modalità di intervento e gestione delle procedure di vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate dal Responsabile del Settore Polizia Locale e devono essere svolte in sintonia con l'Ufficio Tecnico e Ambiente.

Il Responsabile del Settore di Polizia Locale esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689 /81.

Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.